

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di partecipazione al Consorzio. Scopo del presente regolamento è favorire la migliore realizzazione dell'oggetto sociale e disciplinare i rapporti interni e gli obblighi reciproci fra i consorziati.

Art. 1 – Partecipanti al Consorzio.

Al Consorzio partecipano i soggetti di cui all'articolo 3 dello Statuto. Il numero di soci pur essendo illimitato, potrebbe subire una limitazione una volta raggiunto il numero di capi iscritti che a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione è considerato ottimale per il funzionamento del Consorzio stesso. Di essi i consorziati con qualifica di socio fondatore, promotore e di socio ordinario sono ammessi all'assemblea dei soci, mentre ciò è precluso ai soci sostenitori che, se iscritti nell'apposito albo, possono eleggere un rappresentante che interverrà nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva. I soci onorari non partecipano all'assemblea ed acquisiscono la nomina su delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito di apposita candidatura proposta da almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione ed istruttoria al fine di valutarne i requisiti previsti dall'articolo 3 dello Statuto.

Art. 2 – Attività consortile.

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha il compito fondamentale di porre in essere tutte quelle iniziative idonee a qualificare, tutelare, promuovere e valorizzare il Bue Grasso di Carrù incentivandone l'allevamento, la produzione, la commercializzazione ed il consumo. Sono, altresì, obiettivi del Consorzio le altre attività indicate all'art.1 dello Statuto.

L'amministrazione del consorzio, le scelte tecniche, operative e commerciali sono di competenza del Consiglio di Amministrazione eccetto quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'assemblea dei soci.

Art.3 – Gestione del marchio.

Il consorzio adotta il marchio collettivo "Bue Grasso di Carrù" al fine di garantire l'origine e la qualità del prodotto allevato, commercializzato e promosso dagli associati.

Il marchio consiste in un logo che raffigura una testa di bue di razza piemontese a colori rivestita da una gualdrappa di colore bianco e rosso bordata da una frangia colore giallo oro e recante la dicitura "1^ PREMIO BUE – OFFERTO DAL COMUNE DI CARRU". La testa del bue è contornata da un ramo con foglie di quercia e da un ramo con foglie di alloro legati fra di loro da un nastro azzurro. Sullo sfondo compare un paesaggio agreste che si ispira ai profili delle Langhe. In basso a destra è riportata la dicitura BUE GRASSO DI CARRU'.

La proprietà del marchio è del comune di Carrù che con delibera di Consiglio

*CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA
TUTELA DEL BUE GRASSO DI CARRÙ*

Comunale n.47 del 27/11/2014 ha attribuito al consorzio la gestione e l'impiego del marchio.

Il marchio potrà essere utilizzato per contrassegnare i capi iscritti al Consorzio purché in regola con l'assoggettamento ai controlli previsti dal disciplinare di produzione attestato da apposita certificazione rilasciata dal Consorzio. Il marchio potrà essere, altresì, utilizzato come etichetta adesiva sulle vetrine dei punti vendita visibili dall'esterno, all'interno dei punti vendita applicato sui banchi espositivi, nei locali di ristorazione in possesso a qualsiasi titolo del soggetto consorziato in regola con il versamento delle quote associative. Per quel che concerne invece l'utilizzo del marchio sulle locandine, su pieghevoli informativi ed altre forme di pubblicità, esse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Sarà altresì, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, la decisione in merito alla scelta di porre eventuale cartellonistica stradale ai confini della zona di produzione del Bue Grasso di Carrù o all'interno dei fondi e strutture in possesso a qualsiasi titolo delle aziende aderenti al Consorzio in regola con il versamento delle quote associative.

I consorziati in regola con i pagamenti delle quote definite dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dallo Statuto possono usufruire del marchio ed utilizzarlo per tutto il periodo di associazione, così come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.

E' compito del Consiglio di Amministrazione vigilare, anche mediante terze persone non facenti parte del Consiglio specificamente autorizzate a tale scopo o tramite commissioni appositamente costituite con membri interni al Consiglio, al fine di vigilare in merito ad ogni forma di abuso od azione che possa causare discredito al marchio stesso.

Art. 4 – Modalità di partecipazione al consorzio.

1. Per i soggetti appartenenti alla categoria dei Soci Ordinari la dichiarazione di adesione al Consorzio deve contenere le indicazioni e i dati previsti nell'allegato al presente regolamento (All. 1 – Modulo di adesione socio ordinario) e va presentata al Consiglio di Amministrazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società dichiarante. In tale domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza dello statuto, del regolamento, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. La dichiarazione deve indicare, a pena di nullità, il numero dei capi bovini da iscrivere al Consorzio che non può eccedere le cinque unità suddivise fra manzi e buoi. La domanda può essere inoltrata anche attraverso consulenti, professionisti o associazioni di categoria alle quali i soggetti richiedenti aderiscono.
2. Le domande di adesione di cui al comma 1 saranno sottoposte alla delibera del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, solo se compilate in tutte le sue parti e complete con la documentazione richiesta. In caso di documentazione

*CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA
TUTELA DEL BUE GRASSO DI CARRÙ*

incompleta il Consiglio di Amministrazione rinvia l'esame della domanda dandone comunicazione al richiedente che dovrà, entro il termine di trenta giorni, provvedere alla regolarizzazione/integrazione richiesta. In caso di persistente inadempienza la domanda non potrà essere esaminata e verrà respinta. Le domande verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione in base alla data di consegna delle stesse ed in caso di ricezione di più domande nella stessa giornata esse verranno vagliate in base all'ora di presentazione delle stesse. In caso di domande eccedenti il numero previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento sarà fattore discriminante l'aver partecipato alle precedenti edizioni della Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù.

3. La quota annuale di adesione al consorzio dovrà essere versata entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione. La durata minima del vincolo associativo per la categoria dei soci fondatori e ordinari è fissata in anni cinque. Le quote di adesione relative alle annualità successive alla prima dovranno essere versate nel rispetto delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera adottata sulla base dei programmi di attività e di spesa deliberati dall'assemblea consortile. All'atto del versamento della quota annuale di adesione al consorzio il consorziato dovrà corrispondere una quota annuale d'iscrizione per ciascuno dei capi segnalati al consorzio successivi al primo. L'importo della predetta quota è deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione. Per l'anno 2015 è fissato in € 25.00 (venticinque euro) eventuali modificazioni della quota valida per l'anno 2015 non comporteranno la modifica del presente regolamento. L'ammissione del socio al consorzio comporta la compartecipazione in quota parte alle spese previste per la realizzazione dell'oggetto sociale tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per l'attuazione dei controlli e per la promozione del Consorzio. In fase iniziale ed in via del tutto eccezionale sono ammesse le iscrizioni al consorzio dei capi bovini castrati dopo il 22 novembre 2014 purché la presentazione dell'istanza di iscrizione non avvenga oltre il termine perentorio del 31 marzo 2015 ed a condizione che all'istanza venga allegata la certificazione medica relativa all'avvenuta castrazione del capo bovino che dovrà essere espletata secondo le modalità previste nel disciplinare di produzione.
4. Per i consorziati appartenenti alla categoria dei Soci Sostenitori la richiesta di adesione al consorzio deve essere resa nel rispetto dei modelli allegati al presente regolamento distinti per attività espletata dal richiedente (All. 2 - Modulo di adesione socio sostenitore) da indirizzare al Consiglio di Amministrazione che, insindacabilmente valuterà, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'ammissione o meno del richiedente al Consorzio. Annualmente il Consiglio di Amministrazione definisce l'importo del contributo da porre a carico dei soci sostenitori richiedenti il rilascio della certificazione attestante il rispetto del disciplinare di produzione per il capo bovino oggetto di interesse degli stessi. Tale importo può essere oggetto di rideterminazioni anche nel corso del medesimo anno.

5. Il soggetto che ha ottenuto l'iscrizione al Consorzio non può inoltrare altra richiesta di iscrizione ad altro consorzio con finalità in contrasto con quelle perseguite dal presente Consorzio.

Art. 5 – Quote di adesione e di partecipazione al Consorzio.

1. La quota di adesione al consorzio per il 2015 per i soci Fondatori e per i soci Ordinari è stabilita in una somma di importo pari a venticinque euro a cui occorre aggiungere la quota annuale di € venticinque per ciascuno dei capi iscritti al consorzio successivi al primo capo.
2. Per i soci Sostenitori la quota di adesione per l'anno 2015 è fissata in euro trenta. Il rilascio della certificazione di autenticità "Bue Grasso di Carrù" rilasciata dal consorzio prevede un ulteriore addebito di euro venticinque da corrispondere all'atto del rilascio.
3. Le quote di adesione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei programmi di azione del consorzio e non comporteranno la riapprovazione del Regolamento se non accompagnate da altre modifiche.
4. Le quote di partecipazione al Consorzio previste in capo ai soci fondatori ed in capo ai soci ordinari saranno ripartite in quota parte fra i predetti in base al numero dei capi bovini iscritti al consorzio. Esse verranno annualmente determinate in base all'entità dei controlli e delle operazioni di verifica nonché delle attività di promozione e di valorizzazione che si renderanno necessarie per il conseguimento dell'obiettivo sociale.

Art. 6 – Disciplina delle quote in caso di recesso e esclusione dei soci

In caso di recesso o esclusione dei soci, la quota da questi versata non verrà restituita, ma verrà acquisita a titolo definitivo dal Consorzio.

Art. 7 – Disciplina delle quote in caso di successione inter vivos e mortis causa dell'azienda socia

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, gli eredi o uno degli eredi, con il consenso degli altri, purchè in possesso dei requisiti idonei ad ottenere la qualifica di socio ordinario, può chiedere di essere ammesso al Consorzio facendone domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla data della morte del socio. In questo caso non si applica la disciplina prevista dall'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.

La stessa disciplina prevista nel precedente comma è applicabile nel caso di cessione o donazione dell'azienda ai propri eredi entro il terzo grado.

Nel caso, invece, di cessione di azienda a terzi non rientranti nei casi previsti dai precedenti commi, la qualifica di socio non viene trasferita automaticamente con la cessione di azienda, ma il cessionario dovrà seguire tutto l'iter procedurale previsto per l'iscrizione dei nuovi soci.

Nel caso in cui il cessionario, l'affittuario o il comodatario fosse un'azienda agricola la cui sede legale ed effettiva è localizzata al di fuori dei confini del territorio di

produzione del bue, stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio cedente, locatario o comodante dovrà comunicarlo al Consiglio di Amministrazione del Consorzio almeno 30 giorni prima della stipula dell'atto. Tale previsione regolamentare è volta a salvaguardare i diritti di coloro che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 1, comma 2, i quali a parità di condizioni potranno esercitare il diritto di prelazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, i soggetti localizzati fuori dai confini del territorio di produzione potranno assumere la qualifica di socio non solo seguendo la procedura prevista dal comma precedente ma dovranno altresì impegnarsi ad allevare i capi che intendono iscrivere, all'interno di strutture con sedi nel comune sede dell'azienda oggetto di cessione\affitto\comodato per tutta la durata del vincolo associativo prevista dall'articolo 7 dello Statuto, pena l'esclusione dalla compagine sociale.

Art. 8 – Gestione dell'Assemblea

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano presente.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione e la gestione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione; a tal fine all'inizio dell'assemblea il Presidente comunica le modalità di svolgimento dell'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina di un Segretario, anche tra i non soci. La funzione di segretario potrà essere svolta da un notaio ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno ed in ogni caso di assemblea straordinaria.

Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Sono ammessi al voto solo i consorziati appartenenti alle categorie dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari fermo restando che, per quest'ultima categoria, l'ammissione al voto è subordinata all'iscrizione nel libro di consorziati al momento della convocazione dell'Assemblea ed al regolare pagamento dei contributi consortili (quota di adesione e quota di partecipazione annuale).
2. Gli appartenenti alla categoria dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei capi bovini iscritti al consorzio. L'iscrizione di capi bovini al consorzio in data successiva alla domanda di adesione al consorzio non altera il singolo voto assegnato al consorziato.
3. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio, non possono essere rilasciate deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Le deleghe possono essere inviate anche a mezzo fax e mediante posta elettronica

Art. 10 – Modalità dell'elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Entro la scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21 dello statuto è determinato dall'assemblea su proposta del consiglio stesso.
2. Per la nomina dei membri relativi alle categorie dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari si procede mediante presentazione di candidature.
3. Le candidature dovranno essere depositate e messe a disposizione dei consorziati presso la sede del Consorzio, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata la dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
4. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.
5. In caso di parità di voti la carica verrà conferita al candidato più anziano.
6. Al fine di preservare le ragioni fondanti del consorzio, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve attenersi alle disposizioni dello Statuto (art.21).

Art. 11 – Osservanza delle norme consortili

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie da parte di tutti i consorziati; in particolare il Consiglio di Amministrazione accerta eventuali infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo, il Consorzio provvede alla riscossione nelle forme di legge.
3. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è in ogni caso ed automaticamente tenuto a versare gli interessi di mora, calcolati secondo le norme di legge.

Art. 12 – Infrazioni e sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.
2. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto del disciplinare di produzione da parte di un socio ordinario o fondatore il Consiglio di Amministrazione è tenuto a levare formale richiamo scritto al socio inadempiente invitandolo al rispetto della norma entro trenta giorni dalla notifica del richiamo. Se l'inadempienza persiste il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad emettere una sanzione di euro cinquecento e di avviare l'istruttoria per l'estromissione del socio inadempiente dal consorzio.
3. Se l'inadempienza è individuata in capo ad un socio sostenitore il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad avviare la medesima istruttoria prevista al

*CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA
TUTELA DEL BUE GRASSO DI CARRÙ*

precedente comma 2 procedendo, in caso di reiterata non conformità alle regole del consorzio, all'adozione di una sanzione che potrà essere determinata fra un minimo di cinquecento euro ed un massimo di duemilacinquecento euro.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo, derivanti dalla partecipazione al Consorzio determina l'applicazione della sanzione pari agli interessi di mora.

Art. 13 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dal contratto di Consorzio, o eventuale arbitrato è competente il Foro di Cuneo.

Art. 14 – Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture e ai libri contabili obbligatori previsti dalla normativa fiscale, il Consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; I libri indicati alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura degli amministratori.
2. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina a norma dell'art. 2215 C.C.
3. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 15 – Devoluzione del patrimonio del Consorzio

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio sarà devoluto interamente al Comune di Carrù per il successivo impiego per l'organizzazione dell'annuale fiera nazionale del bue grasso.

Art. 16 – Validità

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione assembleare prevista dallo statuto e potrà essere modificato soltanto con altra deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Carrù, li 21 febbraio 2021